

Pubblicato il 16/10/2026

N. 00677 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

S.E. Servizi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in
relazione alla procedura CIG B9F843E3BA, rappresentata e difesa dagli avvocati
Antonio Barilari e Alessia Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

Iga S.r.l., non costituita in giudizio;

***per la nullità e/o l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 – CIG B9F843E3BA – adottato dal Presidente della Commissione di gara e comunicato in data 26/03/2026 (doc. 1) con il quale è stata disposta l'esclusione della società S.E. Servizi ecologici s.r.l. in ragione dell'asserito omesso corretto caricamento dell'offerta economica nella piattaforma telematica e di ogni altro atto presupposto e conseguente e dunque:

a) del verbale di gara n. 5 del 26/03/2026 (doc. 2) anche nella parte in cui la commissione ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione nei confronti dell'altro e unico O.E. partecipante IGA S.r.l.;

b) del verbale di seduta pubblica n. 4 del 19/03/2026 (doc. 3);

c) per quanto di ragione, del Disciplinare di Gara e del Regolamento generale di utilizzo della piattaforma nella parte in cui gli stesi venissero intesi nel senso di aver previsto cause di esclusione differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa (doc. 4 - 5);

d) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, cognito e/o non cognito, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi l'eventuale aggiudicazione e/o verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione anticipata dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, oltre all'eventuale contratto d'appalto nelle more eventualmente sottoscritto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.E. Servizi Ecologici s.r.l. il 12\5\2026 per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di ogni altro provvedimento cautelare:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 – CIG B9F843E3BA – adottato dal Presidente della Commissione di gara e comunicato in data 26/03/2026 (doc. 1) con il quale è stata disposta l'esclusione della società S.E. Servizi ecologici s.r.l. in ragione dell'asserito omesso corretto caricamento dell'offerta economica nella piattaforma telematica e di ogni altro atto presupposto e conseguente e dunque:

a) del verbale di gara n. 5 del 26/03/2026 (doc. 2) anche nella parte in cui la commissione ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione nei confronti dell'altro e unico O.E. partecipante IGA S.r.l.;

b) del verbale di seduta pubblica n. 4 del 19/03/2026 (doc. 3);

c) per quanto di ragione, del Disciplinare di Gara e del Regolamento generale di utilizzo della piattaforma nella parte in cui gli stesi venissero intesi nel senso di aver previsto cause di esclusione differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa (doc. 4 - 5);

d) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, cognito e/o non cognito, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi l'eventuale aggiudicazione e/o verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione anticipata dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, oltre all'eventuale contratto d'appalto nelle more eventualmente sottoscritto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.E. Servizi Ecologici s.r.l. il 15/05/2026 per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di ogni altro provvedimento cautelare:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 – CIG B9F843E3BA – adottato dal Presidente della Commissione di gara e comunicato in data 26/03/2026, immediatamente lesivo (doc. 1) con il quale è stata disposta l'esclusione della società S.E. Servizi ecologici s.r.l. in ragione dell'asserito omesso corretto caricamento dell'offerta economica nella piattaforma telematica e di ogni altro atto presupposto e conseguente e dunque:

a) del verbale di gara n. 5 del 26/03/2026 (doc. 2) anche nella parte in cui la commissione ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione nei confronti dell'altro e unico O.E. partecipante IGA S.r.l.;

b) del verbale di seduta pubblica n. 4 del 19/03/2026 (doc. 3);

c) per quanto di ragione, del Disciplinare di Gara e del Regolamento generale di utilizzo della piattaforma nella parte in cui gli stesi venissero intesi nel senso di aver previsto cause di esclusione differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa (doc. 4 - 5);

d) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, cognito e/o non cognito, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi l'eventuale aggiudicazione e/o verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione anticipata dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, oltre all'eventuale contratto d'appalto nelle more eventualmente sottoscritto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza cautelare n. 113 del 29/05/2026;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 21/04/2026 e depositato il 29/04/2026, la società S.E. Servizi Ecologici S.r.l. agisce per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara pubblica europea indetta dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per l'affidamento quadriennale dei servizi di spazzamento, pulizia e disinfezione delle aree portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, motivata in ragione dell'asserito omesso corretto caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica "Net4Market", nonché degli atti presupposti in epigrafe meglio specificati.

Espongono la società ricorrente quanto segue:

- ha tempestivamente segnalato, già in fase di apertura della gara, il malfunzionamento della piattaforma, che non consentiva il caricamento dell'offerta economica nella sezione dedicata, sottolineando, comunque, di aver caricato "tutta la documentazione di gara (offerta tecnica, amministrativa ed economica, quest'ultima con un ribasso del 22%) secondo le modalità disponibili sulla piattaforma ed in tempo congruo rispetto alla scadenza (doc. 10)";
- tuttavia, alle ore 11.20 del giorno 16/02/2026, solo 40 minuti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente, che aveva già provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria, l'abilitazione della «sezione "OFFERTA ECONOMICA" per la predisposizione ed il caricamento dell'offerta economica stessa», invitando «coloro che avessero erroneamente caricato l'offerta economica nello spazio caricamento denominato "offerta economica" presente nello step "Doc.gara" – "Amministrativa"»

- a rimuovere l'offerta da tale sezione, procedendo al «caricamento dell'offerta economica nell'apposito step etichettato "Offerta economica"»;
- la società ricorrente, non appena avvedutasi della comunicazione, pur avendo già provveduto al caricamento di tutta la documentazione nelle sezioni sino alle ore 11.19 disponibili ed abilitate, come da comunicazioni pec allegate (doc. 10 cit.), provvedeva quindi a ridepositare la documentazione ed a generare l'offerta economica – del tutto identica a quella già in precedenza caricata - secondo le nuove modalità disponibili nella sezione abilitata pochi minuti prima della chiusura, scaricando il modulo generato dal sistema, ricaricandolo e “confermando l'invio pigiando il relativo pulsante (doc. 12)”;
 - alle ore 11:46:13 riceveva dalla Piattaforma comunicazione PEC nella quale veniva confermata la registrazione dell'offerta nella piattaforma cui seguiva alle ore 11:48:58 conferma di avvenuto caricamento nel sistema (doc. 13);
 - la Commissione di gara, nel corso della seconda seduta pubblica, come da verbale di gara n. 4 del 19/03/2026, ha richiesto “l'assistenza tecnica della Net4Market” che ha chiarito “che, al fine di verificare se la problematica sia stata dovuta a un malfunzionamento, è necessario effettuare un intervento tecnico, per il quale occorreranno almeno un paio di giorni e per la cui attivazione dev'essere effettuata una segnalazione tramite PEC, allegando la documentazione attestante la conferma dell'avvenuto inserimento dell'offerta economica”;
 - nel corso della terza seduta pubblica della Commissione, come da verbale di gara n. 5 del 26/03/2026, venivano esaminati sia la documentazione trasmessa dalla ricorrente che il “riscontro fornito in data 20/03/2026 dall'assistenza tecnica Net4Market” che concludeva ritenendo che “A seguito di una verifica dei log di sistema da parte dell'area tecnica ... l'operatore economico in questione, S.E. Servizi Ecologici s.r.l., ha compilato le celle di offerta. Successivamente ha caricato un documento nello spazio denominato Documento d'offerta generato e uno nello spazio della

documentazione oscurata. Non ha però provveduto alla conferma dell'offerta. Come indicato all'articolo 7 del Disciplinare telematico la conferma dell'offerta è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.”;

- la Commissione, quindi, procedeva all'esclusione della ricorrente “atteso l'esito delle verifiche effettuate dall'assistenza tecnica in ordine al corretto inserimento dell'offerta economica da parte dell'O.E. S.E. Servizi Ecologici srl” e “richiamando le motivazioni di cui sopra” comunicava “che la Commissione di Gara deve procedere all'esclusione dell'O.E. S.E. Servizi Ecologici srl dalla procedura di gara, non avendo quest'ultima correttamente inserito l'offerta economica in piattaforma, che infatti non risulta esistere agli atti di gara”;

- e ciò nonostante il delegato dell'O.E. ricorrente abbia rappresentato “di aver ricevuto comunicazione di una diversa modalità per procedere all'inserimento dell'offerta economica con un preavviso di meno di un'ora rispetto al termine per la presentazione delle offerte”;

- con il provvedimento impugnato, la Commissione ha escluso la ricorrente dalla gara, “Alla luce di quanto accertato dall'assistenza tecnica della società Net4Market” e ritenendo che la stessa “non ha correttamente caricato in piattaforma l'offerta economica”.

Avverso tale provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati, è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

I) “*Violazione e/o falsa dell'art. 71 Codice Appalti anche in combinato disposto con l'art. 27 Dir. 14/24/UE. Eccesso di potere anche per difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione dei principi generali di buon andamento, regolarità, trasparenza dell'azione amministrativa, concorrenza, della fiducia e del legittimo affidamento*”: la ricorrente lamenta che il termine minimo di 30 giorni per la presentazione delle offerte, pur formalmente previsto dalla *lex* di gara in applicazione dell'art. 71 del Codice dei

contratti, sarebbe stato sostanzialmente ridotto a soli 40 minuti per effetto del malfunzionamento della piattaforma e della tardiva abilitazione della sezione economica, con conseguente lesione del diritto di partecipazione, “e ciò nonostante la tempestiva segnalazione della problematica svolta dalla ricorrente sin dal principio circa la non disponibilità della sezione “offerta economica””.

II) *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma II, e 92 del Codice. Eccesso di potere anche per difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione di principi di generali di buon andamento, regolarità, trasparenza dell’azione amministrativa, concorrenza, della fiducia”*: la stazione appaltante, a fronte di un comprovato malfunzionamento della piattaforma, avrebbe dovuto “riaprire immediatamente i termini e/o comunque rimettere in termini la ricorrente che aveva dimostrato di essere stata oltremodo diligente”, prorogando i termini di presentazione delle offerte, e garantendo la massima partecipazione e la *par condicio* tra i concorrenti.

L’affermazione secondo cui la ricorrente, pur avendo caricato ritualmente la documentazione afferente l’offerta economica (generando anche i relativi modelli e sottoscrivendoli digitalmente – doc. 13), non avrebbe confermato, poi, la medesima offerta “piggiando il relativo comando presente sulla piattaforma”, non sarebbe dimostrata né “riscontrabile posto che né in sede di verbale di seduta pubblica né a seguito dell’accesso agli atti sono stati messi a disposizione dell’O.E. (e, per vero, nemmeno della Stazione appaltante – confr. doc. 19) i riferiti log di sistema”.

III) *“Illegittimità dell’esclusione per effettiva conferma della trasmissione dell’Offerta economica. Errore non imputabile. Violazione e/o falsa applicazione del principio del favor participationis, di fiducia, di buona fede e affidamento. Illegittimità dell’art. 7 del Regolamento telematico per violazione e/o falsa applicazione degli art. 1, 2, 3 e 5 e 25 del Codice”*: la ricorrente sostiene di aver adempiuto a tutte le formalità richieste, ricevendo la PEC di conferma del caricamento. L’eventuale mancata registrazione della conferma sarebbe imputabile a ulteriori malfunzionamenti della piattaforma e

non potrebbe gravare sull'operatore economico, in ossequio ai principi di buona fede, affidamento e *favor participationis*.

Come previsto dal regolamento generale di utilizzo della piattaforma telematica alle pagine 6 e 7 (doc. 5), “dopo la compilazione del form online ed il caricamento della documentazione e la conferma (cliccando l'apposito bottone)”, il sistema ha generato la PEC di conferma del salvataggio dell'offerta e la ricorrente ha ricevuto esattamente la PEC di conferma dell'offerta (doc. 13 cit.).

In ogni caso, la ricorrente impugna il disciplinare di gara ed il Regolamento telematico nella parte in cui “affermano che la ricevuta di conferma non costituisce prova con conseguente necessità per l'O.E. di integrare la carenza preconstituendosi una prova (foto dello schermo, ad esempio)” posto che la ricorrente dovrebbe essere comunque ammessa alla procedura avendo presentato la propria offerta facendo affidamento “secondo le modalità disponibili sino alle ore 11.20, poi modificate quasi al termine della gara”.

2. In data 8/05/2026, si è costituita, con atto di mera forma, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, depositando documenti; in pari data, la ricorrente ha depositato una memoria.

2.1. In data 11/05/2026, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha depositato memoria, eccependo l'infondatezza del ricorso in quanto:

- l'offerta economica sarebbe stata caricata “alle ore 09:47:45” e “poi eliminata alle ore 11:45:40, in quanto qualche istante prima di ricevere la pec di conferma” la ricorrente avrebbe “caricato un ulteriore documento d'offerta economica”;
- alle 11:49:00 sarebbe “stata automaticamente rimossa la conferma del precedente caricamento”;
- la ricorrente avrebbe “dapprima correttamente inserito l'offerta economica (ore 11:46:14)” e, quindi, “ricevuto la pec di conferma”; tuttavia, “alle ore 11:49:00”

sarebbe “stata automaticamente rimossa la conferma, in seguito al caricamento di un ulteriore documento d’offerta economica avvenuto qualche istante prima”;

- dalla lettura dei log di sistema risulterebbe “un errore imputabile all’Operatore economico S.E. Servizi Ecologici srl, che, dopo aver ricevuto la conferma della corretta ricezione dell’offerta” avrebbe “caricato un ulteriore documento d’offerta economica, non dandone ulteriore conferma e vanificando così il corretto caricamento dell’intera offerta economica”;

- l’esclusione della ricorrente sarebbe stata legittimamente disposta, in applicazione dell’art. 7 del Disciplinare telematico/regolamento di utilizzo della piattaforma, che imporrebbe la conferma dell’offerta ai fini della validazione dell’offerta.

3. In data 12/05/2026, la ricorrente ha depositato un ricorso per motivi aggiunti, non previamente notificato, con documentazione.

4. Alla camera di consiglio del 13/05/2026, alla luce della richiesta di rinvio avanzata dalla parte ricorrente in ragione del deposito, in data 12/05/2026, di motivi aggiunti con richiesta di domanda cautelare collegiale, veniva disposto il differimento della trattazione della causa e della stessa domanda cautelare.

5. In data 14/05/2026 veniva notificato un ricorso per motivi aggiunti, depositato il successivo 15/05/2026.

Alla luce della trasmissione e dell’ostensione, a seguito di istanze di accesso presentate dalla ricorrente in data 4 e 7 aprile 2026, dei log di sistema generati dalla piattaforma, la società ricorrente “provvedeva ad incaricare un consulente tecnico al fine di verificare la corrispondenza tra quanto comunicato dal Gestore” della piattaforma telematica Net4market alla Stazione Appaltante.

A seguito di tali verifiche, quindi, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, sottolineando, preliminarmente, che dall’analisi dei log e delle effettive attività svolte dall’O.E. sulla piattaforma emergerebbe “contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non solo che la S.E. aveva correttamente caricato e confermato l’offerta

(come risultava in effetti anche dalle pec ricevute dalla ricorrente – confr. 12 e 13 cit.), ma altresì che il sistema aveva avuto un malfunzionamento (doc. 22)”; la ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso per motivi aggiunti una volta conosciuta tale nuova circostanza.

Deduce, quindi, le seguenti ed ulteriori censure:

I) *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma II, e 92 del Codice. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli degli art. 1, 2, 3 e 5. Eccesso di potere anche per grave difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Violazione di principi di generali di buon andamento, regolarità, trasparenza dell’azione amministrativa, concorrenza, della fiducia e del legittimo affidamento. Illegittimità dell’esclusione per effettiva conferma della trasmissione dell’Offerta economica. Errore non imputabile”*: “a seguito dell’analisi eseguita sui log di sistema trasmessi” emergerebbe che la ricorrente ha “provveduto non solo a caricare l’offerta ma anche a confermarla (come risultava in effetti anche dalle pec ricevute dalla ricorrente – confr. 12 e 13 cit.)” e che “dopo l’adempimento citato (appena 166 secondi) il sistema ha avuto un malfunzionamento che ha determinato, con ogni probabilità, proprio l’eliminazione dell’offerta”.

Nello specifico, “dai log di sistema emerge che la conferma dell’Offerta effettivamente vi” sarebbe “stata (rigo 87) ma appena 166 secondi dopo il sistema” avrebbe eliminato “quel medesimo documento (rigo 89)”.

Tale “cancellazione” costituirebbe “un’anomalia imputabile esclusivamente alla piattaforma”.

La Stazione Appaltante, quindi, avrebbe “completamente omesso ogni accertamento essendosi limitata a prendere atto di una comunicazione del gestore, priva di specificità e documentazione a supporto (essa si riferisce ai log, ma i medesimi non era allegati alla comunicazione e dunque non riscontrabili nemmeno dalla Commissione)”.

Il malfunzionamento della piattaforma informatica imputabile al gestore avrebbe, quindi, imposto la proroga o la riapertura dei termini e/o comunque, nel caso di specie, la stessa riammissione della ricorrente posto che l'offerta era stata caricata e confermata.

6. In esito alla camera di consiglio del 27/05/2026, con ordinanza n. 113 del 29/5/2026, non appellata, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ammettendo la ricorrente con riserva alle ulteriori fasi della procedura di gara, ed l'ha contestualmente autorizzata al deposito presso la Segreteria mediante supporto hardware (pennetta USB) dei file in formato .log, da effettuarsi improrogabilmente "entro le ore 12,00 del 18 giugno 2026" nelle modalità indicate in parte motiva, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7/10/2026.

7. In data 8/6/2026, ha depositato su supporto hardware (pennetta USB) file in formato .log relativi alla partecipazione alla gara.

8. In vista dell'udienza pubblica, le parti non hanno depositato nuovi documenti né memorie.

9. All'udienza pubblica del 7/10/2026, la causa è stata chiamata e, nel corso della discussione, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato (senza averlo, tuttavia, documentato) che la società ricorrente, nelle more, è risultata aggiudicataria della gara, insistendo nelle richieste istruttorie, mentre la difesa dell'Autorità resistente ha chiesto un termine per verificare l'esito della procedura e la persistenza dell'interesse a ricorrere; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Va, preliminarmente, disattesa l'istanza di rinvio formulata dalla difesa erariale, non ravvisandosi nella specie i presupposti ("casi eccezionali") richiesti dall'articolo 73, comma 1 bis, c.p.a..

Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, trattandosi della mera esigenza di interloquire con l'Autorità patrocinata e di depositare in giudizio la documentazione

relativa alle ulteriori fasi di gara, e che parte resistente avrebbe potuto depositare nei termini (peraltro dimidiati) previsti dall'art. 73 c.p.a. (in combinato disposto con l'art. 119 c.p.a.).

Il Collegio, anche tenuto conto della natura della controversia, non può, quindi, accogliere l'avanzata richiesta di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione.

11. Il ricorso e i motivi aggiunti (notificati in data 14/05/2026 e depositati il successivo 15/05/2026) sono fondati e vanno accolti.

11.1. Prevede l'art. 25, co. 2, cod. app., *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”*.

L'art. 91, co. 1, invece, prevede che *“L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: [...] c) l'offerta”*, mentre il successivo articolo 92 impone alla p.a., in caso di modifiche significative dei documenti di gara, di procedere alla loro pubblicazione, oltre alla concessione di termini ulteriori per la partecipazione degli operatori interessati.

Come chiarisce la Relazione del Consiglio di Stato al codice dei contratti pubblici commentando l'art. 25 *“Le piattaforme di e-procurement dovranno assicurare la parità di accesso degli operatori e la partecipazione alla gara degli stessi, anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme”*.

Tali previsioni normative sono del tutto in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa che ha spesso sottolineato l'impossibilità di escludere da una procedura di gara gli operatori economici che non abbiano potuto presentare la domanda o completarne la presentazione per effetto di malfunzionamenti della piattaforma informatica imputabili al gestore (tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 15 ottobre 2024, n. 5451; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 giugno 2024, n. 736) e consentito il ricorso, in funzione correttiva del malfunzionamento, a tutti gli istituti idonei a porre rimedio al malfunzionamento, come, a seconda dei casi, la revoca dell'intera procedura (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 novembre 2020, n. 5026), la proroga o la riapertura dei termini, peraltro non escludendo, in ultima analisi, il ricorso a forme sostanzialmente “atipiche” di soccorso istruttorio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 5 luglio 2023, n. 4007; Cons. Stato sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3418; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17 settembre 2019, n. 11022) finalizzate a surrogare la mancata tempestiva presentazione della domanda o degli allegati.

12. In punto di onere della prova, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente affermato che anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell'offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico (Consiglio di Stato, sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8348, Consiglio di Stato, sezione III, 07 gennaio 2020, n. 86 e Consiglio di Stato,

sezione V, 20 novembre 2019, n. 7922), alla luce dei principi di *par condicio* e di *favor participationis*.

Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l'offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio (e cioè se per colpa della stazione appaltante oppure del singolo operatore economico che non si è attivato per tempo).

In definitiva, il rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante.

Si tratta di un'applicazione del principio di strumentalità del mezzo informatico rispetto all'azione amministrativa, da cui la giurisprudenza ricava la seguente regola: «anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026). Questa regola risponde a una logica di equa allocazione del rischio: la stazione appaltante, che si avvale del mezzo digitale per la propria organizzazione interna e per la gestione delle procedure concorsuali, trae un vantaggio organizzativo dall'informatizzazione del processo; è pertanto a essa che compete sopportare il rischio dei malfunzionamenti e delle disfunzioni tecnico-informatiche riconducibili all'infrastruttura di cui si avvale.

13. In altri termini, “il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione” e di prova del corretto funzionamento della piattaforma che può soddisfare depositando la documentazione in suo possesso (file log e relazione sul funzionamento della piattaforma, forniti dal gestore della piattaforma stessa) (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

I files di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) sono dei registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi (c.d. chiamate) e degli eventi occorsi. Tali files, in particolare, sono costituiti dalla registrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema informatico delle operazioni effettuate da un utente o da un amministratore ovvero anche dalla registrazione delle operazioni compiute in automatico da un sistema e costituisce una sorta di “registro degli eventi”.

Essi consentono, dunque, per quanto concerne le gare ad evidenza pubblica, di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema.

Ne consegue che se *“l’amministrazione deposita i file log, ossia report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, da cui risulta l’assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara, è da ritenersi dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni di caricamento della domanda e il ritardo, anche se esiguo, è pertanto da imputare al concorrente, che correttamente viene quindi escluso dalla gara”*. (ex pluribus, Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6605 del 4 ottobre 2021; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857; Cons. Stato, sez. V, 2/4/2026 n. 2722; TAR Umbria 9/12/2025 n. 854; TAR Lazio Roma, sez. V 4/5/2026 n. 8173 e n. 8174; TAR Sicilia, Palermo, sez. II 24/06/2024 n. 2038).

14. Fatte queste premesse di ordine generale e passando al caso di specie, l’esclusione dell’impresa ricorrente è motivata in ragione della circostanza che la stessa non avrebbe “provveduto alla conferma dell’offerta”, prevista ai fini della validazione dell’offerta dall’art. 7 del regolamento generale di utilizzo della piattaforma informatica di approvvigionamento digitale (in tema di “deposito telematico della documentazione economica”), e in assenza della quale l’offerta economica non risulterebbe presentata.

Sennonchè, l'affermazione secondo cui parte ricorrente non avrebbe “provveduto alla conferma dell'offerta”, indispensabile ai fini della validazione dell'offerta, è rimasta priva di prova.

Costituisce, invece, una inammissibile integrazione postuma della motivazione contenuta negli scritti difensivi, l'ulteriore affermazione – rimasta pure non provata – secondo cui dalla lettura dei log di sistema risulterebbe “un errore imputabile all'Operatore economico S.E. Servizi Ecologici srl, che, dopo aver ricevuto la conferma della corretta ricezione dell'offerta” avrebbe “caricato un ulteriore documento d'offerta economica, non dandone ulteriore conferma e vanificando così il corretto caricamento dell'intera offerta economica”.

Sostiene, infatti, la difesa erariale che la ricorrente avrebbe “dapprima correttamente inserito l'offerta economica (ore 11:46:14), ed infatti ha ricevuto la pec di conferma ... alle ore 11:49:00” ma successivamente sarebbe “stata automaticamente rimossa la conferma, in seguito al caricamento di un ulteriore documento d'offerta economica avvenuto qualche istante prima”.

Nel caso di specie, non è controversa la suddetta rimozione della conferma, ma la riconducibilità di tale operazione ad un'azione (volontaria) dell'utente/partecipante alla gara o piuttosto ad un evento anomalo e ad un malfunzionamento del sistema, non addebitabile all'operatore economico.

15. L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto non ha dimostrato né ricollegato ad uno o più files di log della piattaforma telematica che l'eliminazione della conferma sia collegata ad una successiva azione dell'utente.

Non è stato contestato, invece, quanto affermato dalla ricorrente, alla luce dell'analisi tecnica basata sull'esame dei file forniti dall'Ufficio Appalti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (a seguito della richiesta avanzata alla Net4market, gestore della piattaforma telematica) e dello stesso file log in suo possesso (depositato tramite supporto hardware – chiavetta usb in data 8/6/2026), il cui contenuto pure non è

oggetto di contestazioni da parte dell'Autorità resistente, e cioè che la società ricorrente:

- ha completato con esito positivo la procedura di conferma sicchè alle ore 11:46:14 l'offerta di S.E. Servizi Ecologici s.r.l. risultava correttamente acquisita nel sistema con identificativo 488;

- alle ore 11:49:00 del 16 febbraio 2026 si è, invece, verificato un evento tecnicamente anomalo che ha annullato l'intera conferma della documentazione richiesta per la gara, verificandosi soli 166 secondi dopo la conferma positiva dell'offerta;

- tale “evento critico (riga 89) usa invece `GareManager.eliminaConfermaDocumentazioneRichiestaFornitore`, un metodo di livello applicativo superiore che opera sulla conferma complessiva della partecipazione del fornitore alla gara — non su un singolo documento. Questo metodo non è raggiungibile con una normale operazione di upload/rimozione documenti dall'interfaccia utente” sicchè “Non è riconducibile ad alcuna azione volontaria dell'utente”;

- e “non esiste alcun evento nel log che possa essere interpretato come intenzione di ritirare l'offerta o rinunciare alla partecipazione alla gara”;

- con la conseguenza che l'evento che ha determinato l'invalidazione della conferma di partecipazione (riga 89, ore 11:49:00) è riconducibile a un malfunzionamento della piattaforma AlboFornitori, “presumibilmente una race condition o un bug nel workflow di gestione simultanea di upload e conferma offerta”;

- la PEC "Conferma salvataggio offerta — 11:46:13" attesta l'avvenuta registrazione dell'offerta e la partecipazione alla gara;

- nonostante il sistema informativo trasmetta agli utenti comunicazioni via PEC per ogni singola operazione di upload “Non ha inviato alcuna PEC per l'annullamento della conferma avvenuto alle 11:49:00” e tale circostanza “dimostra” ulteriormente

“che tale operazione era interna al sistema e non riconducibile a un’azione dell’utente, poiché il workflow utente genera sempre notifica PEC”.

16. Da ciò consegue che non è provato che la ricorrente non avrebbe “correttamente caricato in piattaforma l’offerta economica”, come sostenuto dall’Autorità resistente nell’adozione del provvedimento espulsivo, avendo la ricorrente fornito un convincente principio di prova che l’evento tecnicamente anomalo che ha annullato l’intera conferma dell’offerta e della documentazione richiesta per la gara non sia riconducibile ad un’azione del medesimo operatore economico concorrente ma sia connesso ad un malfunzionamento della piattaforma telematica.

Con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante avrebbe dovuto prorogare i termini per la presentazione dell’offerta della società ricorrente del 16/02/2026, in modo da consentirle di presentare la propria offerta.

Ciò non è avvenuto e, pertanto, l’esclusione della ricorrente è illegittima.

17. Il Collegio non può che dichiarare il non luogo a provvedere in relazione alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, non essendo stato documentato che sia mai intervenuta l’aggiudicazione in favore della controinteressata (e tanto meno la stipula dell’eventuale contratto da dichiarare inefficace in favore della medesima Iga S.r.l.).

18. Concludendo:

- il ricorso e i motivi aggiunti (notificati in data 14/05/2026 e depositati il successivo 15/05/2026) sono fondati e vanno accolti; per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nella parte di interesse della ricorrente società, e cioè il provvedimento di esclusione della ricorrente comunicato in data 26.03.2026, nonché i verbali di gara n. 5 del 26.03.2026 e n. 4 del 19.03.2026; mentre il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12/05/2026 va dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto.

18. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, attesa la limitata attività difensiva svolta in vista dell'udienza di merito.

Spese irripetibili nei confronti della controinteressata, in quanto non costituita e comunque estranea alle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso e i motivi aggiunti (notificati in data 14/05/2026 e depositati il successivo 15/05/2026) e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati nella parte di interesse della ricorrente società, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto costituita e irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Consigliere

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Nicastro

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO